Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 gennaio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 843-184 841-737 888-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 31 GENNAIO 1961:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO

Elenco per provincia al 31 dicembre 1960 degli Uffici viaggi e turismo, Uffici turistici e Uffici di navigazione.

(26)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 31 GENNAIO 1961:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1960, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(672)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1746.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92, relativo alle propedeuticità degli insegnamenti ed esami del corso di laurea in Scienze geologiche, è modificato nel senso che è soppressa la propedeuticità di Fisica I su Mineralogia.

Gli articoli 95 e 96 relativi al biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi.

Gli articoli da 98 a 103 del titolo X: Facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 98. — La Facoltà di ingegneria è costituita su cinque anni e comprende il corso di laurea in Ingegneria civile nelle sue tre sezioni: edile, idraulica, trasporti.

Art. 99. — Titolo di ammissione al corso di laurea in Ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 100. — I primi due anni del corso quinquennale di studio hanno funzione preminentemente propedeutica a scopo largamente formativo e comprendono i seguenti insegnamenti fondamentali:

1° *anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;

2° *anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Disegno II (differenziato secondo i corsi di laurea); quest'ultimo in sostituzione della Geometria II.

Art. 101. — Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Al termine del secondo anno di corso lo studente per essere ammesso al terzo anno di corso dovrà aver superato gli esami di tutte le discipline del biennio propedeutico.

I due esami di Fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 102. — Gli insegnamenti del triennio 3°, 4° e 5° anno hanno carattere applicativo e si distinguono in:

A) Obbligatori comuni sul piano nazionale;
B) Obbligatori sul piano della Facoltà;
C) Gruppi di materia a scelta dello studente.

Il terzo anno, comune alle tre sezioni, comprende i seguenti insegnamenti:

10) Scienza delle costruzioni;
11) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) Fisica tecnica;
13) Idraulica;
14) Tecnologie dei materiali e chimica applicata;
15) Architettura tecnica;
16) Topografia.

Gli insegnamenti del 4° e 5° anno della sezione edile sono i seguenti:

4° *anno*:

17) Elettrotecnica;
18) Tecnica delle costruzioni;
19) Architettura tecnica II;
20) Geologia applicata;
21) Costruzioni idrauliche;
22) Tecnica urbanistica;
23) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti.

5° *anno*:

24) Architettura e composizione architettonica;
25) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
26) Estimo e principi di tecnica economica;
27) Scienza delle costruzioni II;
28) Impianti tecnici edili;

A scelta uno dei seguenti gruppi:

I { 29) Igiene applicata; 30) Tecnologie dei materiali edili;

II { 29) Cantieri edili; 30) Tecnologie della produzione.

Gli insegnamenti del 4° e 5° anno della sezione idraulica sono i seguenti:

4° *anno*:

17) Elettrotecnica;
18) Tecnica delle costruzioni;
19) Architettura tecnica II;
20) Costruzioni idrauliche;
21) Geologia applicata;
22) Complementi di costruzioni idrauliche;
23) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;

5° *anno*:

24) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
25) Estimo e principi di tecnica economica;
26) Impianti speciali idraulici;
27) Costruzioni di ponti;
28) Costruzioni marittime.

A scelta uno dei seguenti gruppi:

I { 29) Idraulica agraria; 30) Tecnica della bonifica;

II { 29) Igiene applicata; 30) Idrologia.

Gli insegnamenti del 4° e 5° anno della sezione trasporti sono i seguenti:

4° *anno*:

17) Elettrotecnica;
18) Tecnica delle costruzioni;
19) Architettura tecnica II;
20) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
21) Geologia applicata;
22) Costruzioni idrauliche;
23) Tecnica urbanistica;

5° *anno*:

24) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
25) Estimo e principi di tecnica economica;
26) Tecnica ed economia dei trasporti;
27) Costruzione di ponti;
28) Macchine ed organizzazione dei cantieri;

A scelta uno dei seguenti gruppi di materie:

I { 29) Complementi di costruzioni stradali;
30) Tecnica della circolazione;

II { 29) Trazione elettrica;
30) Complementi di tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 103. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione compresi quelli a scelta dello studente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1747.

Modifica della tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1058, col quale vennero approvate variazioni alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1960, n. 542, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Alle Società che, a decorrere dal 1° gennaio 1961, chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze, di titoli già quotati ufficialmente presso altre Borse valori della Repubblica, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1058:

a) per il primo anno di quotazione, riduzione del 75 %;

b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50 %;

c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 25 %.

Nei casi suindicati è sempre dovuto il diritto fisso di lire 1000, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1058.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1960, n. 1748.

Erezione in ente morale della Casa del fanciullo « Madonna del Carmine », con sede nel comune di Borgo Val di Taro (Parma).

N. 1748. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa del fanciullo « Madonna del Carmine », con sede nel comune di Borgo Val di Taro (Parma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1960, n. 1749.

Erezione in ente morale dell'O. P. « Fondazione Biffi », con sede in Milano.

N. 1749. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Fondazione Biffi », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1750.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato.

N. 1750. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », viene autorizzata ad accettare un legato di L. 1.000.000 disposto dal defunto sig. Vittorio Ferri — con testamento pubblico ricevuto dal notaio dott. Alfonso Scannone di Milano, in data 19 novembre 1959, ed inserito dallo stesso notaio nel fascicolo generale degli atti fra vivi al n. 48602 di rep., n. 6990 di racc., del 27 novembre 1959 — a favore della sede di Milano dei « Mutilatini di Don Gnocchi » che, come è noto, si identificano con la Fondazione suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1751.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare, col beneficio d'inventario, una eredità.

N. 1751. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla defunta signorina Costa Lavinia — con testamento olografo del 16 aprile 1956, modificato dalla *de cuius* con successivo testamento olografo del 25 ottobre 1959 e pubblicato per atto a rogito notaio dott. Giovanni Andreottola di Milano, in data 28 novembre 1959, n. 26057/1838 di repertorio — a favore dell'« Opera Pia Pro Infanzia Mutilata (Mutilatini di Don Gnocchi) », che, come è noto, si identifica con la Fondazione suindicata.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Mandorlo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dragamine « Mandorlo » è iscritto, a decorrere dal 16 dicembre 1960, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1961
Registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 236

(562)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio e di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire, per l'esercizio finanziario 1960-61, i limiti numerici del contingente di salariati temporanei, addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

Considerato che al 30 giugno 1960 sono comprese nel suddetto contingente n. 6 (sei) unità, di cui 4 (quattro) classificabili nella 1ª (prima) categoria;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1960-61, il contingente dei salariati temporanei, addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, è stabilito in 6 (sei) unità, di cui 4 (quattro), pari al 66,67 %, classificabili nella 1ª (prima) categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 24

(588)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione della difesa Esercito, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;
Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868, art. 1, che dà facoltà alle Amministrazioni militari di bandire concorsi per assumere operai temporanei in sostituzione del quinto dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio durante l'esercizio precedente per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1959, con il quale è stato determinato il contingente del personale salariato temporaneo per l'esercizio finanziario 1959-60 in numero di 5038 unità;

Considerato che nel suddetto esercizio finanziario sono cessati dal servizio n. 179 operai temporanei per esodo volontario e n. 37 operai permanenti e temporanei per limiti di età, decessi e per licenziamento;

Considerato che il numero dei salariati temporanei da assumere, durante l'esercizio finanziario 1960-61, in base all'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 868 è di sette unità;

Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione difesa-Aeronautica è necessario mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1960-61 un contingente di salariati temporanei di 4829 elementi;

Considerato che sono ancora in corso di perfezionamento i decreti ministeriali con i quali si approvano le graduatorie dei salariati temporanei aspiranti alla nomina « a permanenti » ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572;

Sulla proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1960-61 dei salariati temporanei dell'Amministrazione difesa-Aeronautica, compresi gli apprendisti è determinato in numero di 4829 (quattromilaottocentoventinove) unità delle quali il 73 % può essere classificato di 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 36

(559)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1960.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1960, registro n. 38, foglio n. 326;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 13 ottobre 1960;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, per ultimo prorogate con il decreto ministeriale 30 aprile 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 15 settembre 1960):

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 novembre 1960).	14 novembre 1960	13 maggio 1961
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 novembre 1960).	14 novembre 1960	13 maggio 1961
3. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 novembre 1960).	15 novembre 1960	14 maggio 1961
4. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e impacco (con validità fino al 21 novembre 1960).	22 novembre 1960	21 maggio 1961
5. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1960).	10 novembre 1960	9 maggio 1961
6. Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitrazione, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 novembre 1960).	18 novembre 1960	17 maggio 1961
7. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 novembre 1960).	18 novembre 1960	17 maggio 1961
8. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 novembre 1960).	18 novembre 1960	17 maggio 1961

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
9. Matrici di film, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 novembre 1960).	18 novembre 1960	17 maggio 1961
10. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 novembre 1960).	3 novembre 1960	2 maggio 1961
11. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o «chassis» (con validità fino al 2 novembre 1960).	3 novembre 1960	2 maggio 1961
12. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 novembre 1960).	3 novembre 1960	2 maggio 1961
13. Olio di anilina, carbone attivo e dicloroetano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 novembre 1960).	22 novembre 1960	21 maggio 1961
14. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a kg. 50) (con validità fino al 14 novembre 1960).	15 novembre 1960	14 maggio 1961
15. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1960).	14 novembre 1960	13 maggio 1961
16. Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature (con validità fino al 14 novembre 1960).	15 novembre 1960	14 maggio 1961
17. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 novembre 1960).	15 novembre 1960	14 maggio 1961
18. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 novembre 1960).	4 novembre 1960	3 maggio 1961
19. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 novembre 1960).	10 novembre 1960	9 maggio 1961

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 151. — BENNATI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1960.

Conferma del presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 19 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreto presidenziale 7 aprile 1955, n. 650;

Visto il proprio decreto in data 22 agosto 1957, con il quale il prof. Giuseppe De Meo è stato nominato presidente della Cassa in argomento;

Considerato che è decorso il triennio di durata in carica del presidente della Cassa predetta;

Decreta:

Il prof. Giuseppe De Meo è confermato presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(592)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1960.

Determinazione del prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato destinata ad usi farmaceutici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 luglio 1946;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 16 novembre 1959;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati, è fissato in lire ventitremila per ogni chilogrammo netto.

Di detta somma, lire cinquemila spettano alla ditta fornitrice e lire diciottomila all'Erario, quale provento derivante dalla vendita della saccarina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1960
Registro n. 92 Finanze, foglio n. 259

(578)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 648 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET), limitatamente all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Montalbano Ionico (Matera), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e d'urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 28 luglio 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 648 relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Montalbano Ionico (Matera), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Montalbano Ionico (Matera);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 648 di elevare Montalbano Ionico a centro di settore, potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Matera;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 648 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Montalbano Ionico (Matera).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 648 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(543)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1960.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini, ippotrasportatori e autotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini, ippotrasportatori e autotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Ascoli Piceno:

Carovana facchini « Labor » di San Benedetto del Tronto: giornate 24, decorrenza 1° maggio 1960;

Libera carovana facchini « Valtesino di Ripatransone »: giornate 18, decorrenza 1° maggio 1960;

Bologna:

Carovana trasportatori C.I.S.L. di San Benedetto Val di Sambro - Frazione Castel dell'Alpi: giornate 18.

Caltanissetta:

Carovana di carico e scarico « M. Fasciana » di Delia: giornate 21, decorrenza 1° gennaio 1960;

Carovana carico e scarico « Pratameno » di Vallelunga: giornate 21, decorrenza 1° gennaio 1960;

Carovana barrocciai « San Giorgio » di Sommatino: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1960;

Carovana barrocciai « La Nazionale » di San Cataldo: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1960.

Campobasso:

Libera carovana facchini di Guglionesi: giornate 20, decorrenza 27 novembre 1959.

Catania:

Carovana facchini « L'Europa » di Catania; giornate 22, decorrenza 1° aprile 1958.

Ferrara:

Carovana facchini di Filo D'Argenta aderente alla C.G.I.L.: giornate 22.

Roma:

Carovana facchini mulattieri di Rocca di Papa: giornate 18, decorrenza 1° settembre 1959.

Rovigo:

Carovana facchini « Rinaldo Rigola » di Porto Tolle: giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1960.

Sassari:

Carovana facchini « Torres » di Sassari: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1959.

Siracusa:

Cooperativa facchini « Carleontina » di Lentini: giornate 16, decorrenza 1° gennaio 1960.

Taranto:

Carovana facchini ortofrutticola di Palagiano: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1959.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(540)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1960.

Periodi medi di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Bologna:

Carovana trasportatori C.I.S.L. di Castiglione dei Pepoli - Frazione Lagaro: giornate 20;

Carovana trasportatori C.I.S.L. di Loiano: giornate 20;

Lega barrocciai di Marzabotto: giornate 17.

Brescia:

Carovana facchini « D » Mercato ortofrutticolo di Brescia: giornate 20, decorrenza 1° agosto 1959;

Carovana facchini di San Martino della Battaglia: giornate 15, decorrenza 1° aprile 1960.

Brindisi:

Carovana facchini carico e scarico di San Vito dei Normanni: giornate 25.

Caltanissetta:

Società cooperativa « San Vincenzo » di Caltanissetta: giornate 22, decorrenza 7 settembre 1959.

Catania:

Cooperativa imballatori, caricatori e scaricatori « C.I.S.C.A. » di Catania: periodo 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957: giornate 16; dal 1° gennaio 1958: giornate 21;

Cooperativa carico e scarico « Edera » di Catania: giornate 23, decorrenza 1° settembre 1958.

Catanzaro:

Carovana facchini caricanti e scaricanti di Isola Capo Rizzuto: giornate 14, decorrenza 1° agosto 1959;

Carovana facchini « G. Euticchio » di Tropea: giornate 19, decorrenza 1° luglio 1959;

Carovana vetturini « A.C.L.I. » di Crotone: giornate 21, decorrenza 1° luglio 1959;

Carovana vetturini « A. Grande » di Catanzaro: giornate 23, decorrenza 1° luglio 1959.

Cremona:

Carovana facchini di Trigolo limitatamente al periodo giugno-settembre di ogni anno: giornate 15;

Carovana facchini « La Veloce » di Cremona: giornate 15;

Carovana facchini di Castelverde: giornate 13;

Carovana facchini « Paratori di bestiame » di Cremona: giornate 18.

Cuneo:

Cooperativa lavoratori Stazione ferroviaria di Ceva: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1960.

Ferrara:

Carovana barrocciai e piccoli autotrasportatori di Ariano Ferrarese: giornate 14.

Livorno:

Cooperativa piccoli trasportatori « CO.PI.TRA. » di Livorno: giornate 25, decorrenza 1° dicembre 1959.

Milano:

Carovana lavoratori facchini di Milano: periodo 2 febbraio 1959-29 febbraio 1960: giornate 20; dal 1° marzo 1960: giornate 18.

Padova:

Carovana barrocciai di Este: giornate 16, decorrenza 1° dicembre 1959.

Roma:

Carovana facchini « Tiburtina » di Roma: giornate 15, decorrenza 1° maggio 1959;

Carovana facchini e mulattieri « Genazzano » di Genazzano: giornate 18, decorrenza 1° maggio 1959.

Rovigo:

Compagnia facchini di Crespino: giornate 22, decorrenza 1° ottobre 1959.

Siena:

Carovana facchini di Buonconvento: giornate 16, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana facchini di Monteriggioni: giornate 11, decorrenza 1° ottobre 1959;

Carovana facchini « M.A.S.F. » di Torrenieri: giornate 17, decorrenza 1° novembre 1957;

Nuova carovana facchini di Poggibonsi: giornate 18, decorrenza 1° settembre 1958;

Nuova carovana facchini di Torrenieri: giornate 16, decorrenza 1° gennaio 1958;

Carovana portabagagli FF. SS. di Siena: giornate 15, decorrenza 1° giugno 1958.

Torino:

Carovana facchini « La Superba » di Torino: giornate 18, decorrenza 1° marzo 1960.

Udine:

Carovana facchini stivatori imballatori ortofrutta di Udine: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1959;

Carovana caricatori e scaricatori di Percotto: giornate 12, decorrenza 9 marzo 1959;

Unione facchini di Azzano Decimo: giornate 18, decorrenza 1° settembre 1959;

Società cooperativa « Fides » di Torviscosa: giornate 23, decorrenza 1° agosto 1958.

Viterbo:

Carovana facchini « Castrense » di Arlena di Castro: giornate 12, decorrenza 1° ottobre 1959;

Carovana facchini di Civitacastellana: giornate 20, decorrenza 1° settembre 1959.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(541)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1961.

Approvazione del piano tecnico presentato dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), concernente l'installazione di un ponte radio telefonico Milano-Varese.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Interregionale Piemontese e Lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda in data 13 luglio 1960 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico relativo all'installazione di un ponte radio telefonico Milano-Varese;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'installazione dell'anzidetto ponte radio per soddisfare le esigenze di traffico tra il C. C. di Milano ed il C. D. di Varese;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico presentato dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda concernente l'installazione di un ponte radio telefonico Milano-Varese.

Roma, addì 3 gennaio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(545)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1961.

Approvazione del piano tecnico presentato dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I. P.E.L.), concernente l'installazione di un ponte radio telefonico Torino-Ivrea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Interregionale Piemontese e Lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda in data 13 luglio 1960 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico relativo all'installazione di un ponte radio telefonico Torino-Ivrea;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'installazione dell'anzidetto ponte radio per soddisfare le esigenze di traffico tra il C. C. di Torino ed il C. D. di Ivrea;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico presentato dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda concernente l'installazione di un ponte radio telefonico Torino-Ivrea.

Roma, addì 3 gennaio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(544)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Autorizzazione alla Compagnia anonima d'assicurazioni « La Federale », con sede in Zurigo e rappresentanza generale in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami automobili, infortuni, malattie, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, cristalli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia anonima d'assicurazione « La Federale », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami trasporti, furti, incendio, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami automobili, infortuni, malattie, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, cristalli;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazioni « La Federale », con sede in Zurigo e rappresentanza generale in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili, infortuni, malattie, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, cristalli.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(646)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1961.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Milano;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1961 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Bisio dott. Andrea, direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio di Milano;
2) Cav. lav. Ferrante dott. Alberto;
3) Lecis dott. Ubaldo;
4) Longhi prof. Riccio;
5) Cav. lav. Pozzani Fernando;
6) Sordelli dott. Natale;
7) Zanotti avv. Carlo Maria.

Membri supplenti:

1) Cutrera avv. Alfredo;
2) Mosca comm. Virgilio;
3) Paladini dott. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(589)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1961.

Conferma in carica del commissario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 marzo 1932, n. 629, con il quale venne istituita ed eretta in Ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.);

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippocoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto della predetta U.N.I.R.E.;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1960, con il quale fu sciolto il Consiglio direttivo della suddetta Unione e nominato l'avv. Giuseppe Pediconi commissario della Unione medesima per il periodo di un anno e con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione;

Ritenuta la opportunità, per circostanze contingenti, di prorogare la gestione commissariale, di cui in precedenza, per altri sei mesi;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Pediconi è confermato per altri sei mesi commissario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1961

Il Ministro: RUMOR

(591)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 904 del 28 gennaio 1961. Prezzi dei prodotti petroliferi: benzine d'autotrazione, benzine agevolate, benzine solventi e benzine avio.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 904 del 28 gennaio 1961, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI
(Seguito al provvedimento n. 871 del 12 luglio 1960)

A parziale modifica del provvedimento n. 852 del 19 maggio 1960, tenuto conto delle nuove aliquote della imposta di fabbricazione e dell'Ige stabilite con decreto-legge n. 2 del 21 gennaio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1961) sono fissati, come appresso, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sotto indicati, con decorrenza dal 1° febbraio 1961.

BENZINE D'AUTOTRAZIONE

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl.	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L./hl.
Normale 79 N.O. (R.M.)	13.241	9.600	3.610	2.617
Supercarburante 87 N.O. (R.M.)	14.324	10.600	—	—

Le caratteristiche della benzina normale 79 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 718 del 17 maggio 1958 e quelle del supercarburante 87 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959.

E' obbligatoria l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE AGEVOLATE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L./q.le
Benzina 79 N.O. (R.M.)	—
impiegata per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.	3.835
impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	5.600

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE SOLVENTI

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino, sono stabiliti come segue:

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le
Benzina solvente leggerissima (40/60)	13.978	4.299
Benzina solvente leggera (60/80)	13.286	3.652
Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160)	12.796	3.191

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al quintale per le vendite effettuate in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso.

BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio.

	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	(Ige compresa) L./hl.
	—	—
a) per aviazione civile:		
Tipo 80 N.O.		
Aeroporti « A »	15.145	11.584
Aeroporti « B »	15.423	11 784
Aeroporti « C »	15.979	12.184
Tipo 100 130 N.O.		
Aeroporti « A »	15.701	11 984
Aeroporti « B »	15 979	12.184
Aeroporti « C »	16.534	12.584

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di: Cagliari, Catania, Napoli-Capodichino, Palermo, Venezia e Roma-Urbe.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	(Ige compresa) L./hl.
	—	—
b) per altri usi:		
Tipo 80 N.O.	14.374	11.028
Tipo 100/130 N.O.	14.937	11.434

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.

Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

(661)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Pirisi Giuliano, nato a Villanova Monteleone (Sassari) l'8 giugno 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Sassari il 28 febbraio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Sassari.

(346)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1960, bilancio Trasporti, registro n. 81, foglio n. 384, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 22 dicembre 1956 dalla Società Ferrovie e tramvie vicentine avverso il provvedimento ministeriale 22 giugno 1956, n. 11287, con il quale veniva accolta la richiesta di concessione dell'autolinea Recoaro-Verona formulata dalla Società autoservizi Valpantena e contestualmente respinta analoga richiesta di concessione avanzata dalla ripetuta Società Ferrovie e tramvie vicentine.

(566)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 30 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,46	621,50	621,48	621,50	621,45	—	621,49	621,45	621,50	621.40
$ Can.	627,25	628,40	628,50	628,90	627,60	—	628,75	627,65	628,373	628,50
Fr. Sv.	144,24	144,23	144,22	144,23	144,22	—	144,23	144,25	144.27	144 27
Kr. D.	90,11	90,07	90,09	90,08	90,05	—	90,06	90,10	90,08	90,10
Kr. N.	87,03	87,02	87 —	87,015	87 —	—	87 —	87 —	87.02	87 03
Kr. Sv.	120,31	120,30	120,37	120,36	120,30	—	120,35	120,30	120,37	120 35
Fol.	164,62	164,45	164,50	164,47	164,45	—	164,465	164.60	164,54	164,55
Fr. B.	12,47	12,47	12,477	12,474	12,465	—	12,4725	12.50	12,47	12 475
Fr. Fr. (N.F.)	126,83	126,82	126.83	126,82	126,80	—	126.83	126,80	126,84	126,85
Lst.	1744,26	1743.30	1743,25	1743,375	1743,25	—	1743,40	1744,30	1744,35	1743,50
Dm. occ.	148,86	148,91	148,95	148,935	148,92	—	148,94	149 —	148,98	148,99
Scell. Austr.	23,86	23,865	23,86	23,8675	23,83	—	23,86875	23,85	23,86	23,865

Media dei titoli del 30 gennaio 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,625
Id. 3,50 % 1902	75.80
Id. 5 % 1935	108.625
Redimibile 3,50 % 1934	96.35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,175
Id. 5 % 1936	100.275
Id. 5 % (Città di Trieste)	99.60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,85

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102 05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102.50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102.70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102 85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1961

1 Dollaro USA	621.495
1 Dollaro canadese	628.825
1 Franco svizzero	144.23
1 Corona danese	90.07
1 Corona norvegese	87.007
1 Corona svedese	120,355

1 Fiorino olandese	164,467
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,825
1 Lira sterlina	1743,387
1 Marco germanico	148,937
1 Scellino austriaco	23,868

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica di intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	63827	300 —	Agrimonti *Gabriella* di Raffaello, dom. in Siena vincolata per reddito militare	Agrimonti *Licia Gabriella*, ecc. come contro
B.T.N. 5 % (1959)	2323	250 —	*Archetti* Giuditta di Leone, dom. in Roma	*Rossi* Giuditta di Leone, dom. in Roma
P. Red. 3,50 % (1934)	67326	2677,50	Ghironi *Giuseppe* di *Edgardo*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Massa e prole nascitura da quest'ultimo e dalla di lui moglie Serafini Giuseppina fu Ernesta Annotazione: L'usufrutto di questa rendita iscritta con dichiarazione che proviene di cui al decreto 25 settembre 1919 del Tribunale di Massa spetta a Serafini Giuseppina fu Ernesto, moglie di Ghironi *Edgardo*, dom. a Massa, ai sensi del decreto citato, g.ta domanda 20 febbraio 1921	Ghironi *Beppino* di *Teobaldo*, ecc. come contro Annotazione: L'usufrutto di questa rendita iscritta con dichiarazione che proviene di cui al decreto 25 settembre 1919 del Tribunale di Massa spetta a Serafini Giuseppina fu Ernesto, moglie di Ghironi *Teobaldo*, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	210620	213,50	Calvetti *Margherita* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Goletto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)	Calvetti *Catterina* o *Caterina Margherita* fu Stefano, minore, ecc. come contro
Id.	299284	38,50	Intestazione come sopra	Rettifica come sopra
Id.	230974	119 —	Intestazione come sopra	Rettifica come sopra
B.T.N. 5 % (1960)	2339	25.000 —	Premoselli Pier-Carlo fu *Guido*, minore sotto la patria potestà della madre Sarpi Elda fu Pietro ved. Premoselli, dom. in Ivrea	Premoselli Pier-Carlo fu *Edmondo Guido*, minore, come contro
B.T.N. 5 % (1950)	serie 1ª 4107	50 —	Lupo *Maria* di Giuseppe, moglie di Genuario Giuseppe, dom. in Muro Lucano, con vincolo dotale	Lupo *Ester Maria* di Giuseppe, ecc, come contro
Id.	serie 2ª 445	250 —	Intestazione come sopra	Rettifica come sopra
Cons. 3,50 % (1902)	45544	255,50	*Barile* Carlo fu Paolo, dom. in Savona	*Simone* Carlo fu Paolo, dom. in Savona
Rendita 5 % (1935)	262144	635 —	Zucchi *Angela* fu Eligio, minore sotto la patria potestà della madre Vanetti Maria fu Giorgio Pasquale, ved. Zucchi, dom. a Varese	Zucchi *Amelia Maria* fu Eligio, minore, ecc. come contro
Id.	262145	315 —	Zucchi *Angela* fu Eligio, minore sotto la patria potestà della madre Vanetti Maria fu Giorgio Pasquale, ved. Zucchi, dom. a Varese. L'usufrutto vitalizio spetta a Vanetti Maria fu Giorgio Pasquale, vedova Zucchi, dom. a Varese.	Zucchi *Amelia Maria* fu Eligio, minore, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	212145	308 —	Ghisolfi Rosa fu Domenico ved. di Beltrami Pietro, dom. a Cuneo Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Pagge *Cristina* fu Giovanni, ved. di Ghisolfi Domenico, dom. a Cuneo	Intestazione come contro Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Pagge *Onorina Cristina* fu Giovanni

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni, a questa Direzione generale, verrà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 31 dicembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(8)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	672266	185,50	*Baravalle* Giovanna Maria di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Pavia	*Baravalli* Giovanni Maria di Giuseppe, ecc., come contro
Id.	783965	213,50	Come sopra	Come sopra
Id.	585469	213,50	Cantaluppi *Maria* di Giovanni, moglie di Tartaro Giuseppe fu Nicola, dom. a Como, dotale	Cantaluppi *Teresa* di Giovanni, ecc. come contro
B.T.N. 5 % (1959)	1214	5.000 —	Del Prete *Maria Luisa* fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Benamati Enrichetta fu Filippo ved. Del Prete, dom. a Milano	Del Prete *Luisa Maria* fu Enrico, minore, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	300744	280 —	Alfano Carolina fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Risimini *Giuseppina* fu Giuseppe, dom. in Bernalda (Potenza)	Alfano Carolina fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Risimini *Maria Giuseppa* fu Giuseppe, dom. in Bernalda (Potenza)
Ric. 5 % (1947) Serie 32ª	39604	12.500 —	Caracciolo Vincenzo, nato a Napoli il *15 agosto 1939*, minore sotto la patria potestà di Scognamiglio Gaetana ved. Caracciolo, nata a Resina ed ivi domiciliata	Caracciolo Vincenzo, nato a Napoli il *15 agosto 1939*, minore sotto la patria potestà di Scognamiglio, ecc., come contro
Red. 3,50% (1934)	302942	350 —	Cardani Elsa fu *Giovanni Battista*, minore sotto la tutela di Censi Giuseppe di Alfredo, dom. a Milano	Cardani Elsa fu *Battista*, minore sotto la tutela, ecc. come contro
Id.	417680	371	Chiappero Alberto fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Jorio *Maria* fu Andrea ved. di Chiappero Francesco, dom. a Saluzzo	Chiappero Alberto fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Jorio *Angela Maria* fu Andrea, ecc., come contro
Id.	417681	371 —	Chiappero Alberto fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Jorio *Maria* fu Andrea, usufrutto vitalizio a Jorio *Maria* fu Andrea ved. di Chiappero Francesco, dom. a Saluzzo	Chiappero Alberto fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Jorio *Angela Maria* fu Andrea, usufrutto vitalizio a Jorio *Angela Maria* fu Andrea, ecc. come contro
B.T.N. 5% (1959)	5558	27.500 —	*Roussillont Saint Amour* di Chanaz Maria Luisa, moglie di Felicioli Giorgio e Carlo Alberto di Paolo e prole nascitura del *Roussillont Saint Amour* di Chanaz Paolo tutti eredi indivisi di Gallo Paolo, usufrutto vitalizio a *Roussillont Saint Amour Paolo* fu Carlo Alberto, dom. in Torino	*Saint Amour* di Chanaz Maria Luisa, moglie di Felicioli Giorgio e Carlo Alberto di Paolo e prole nascitura del *Saint Amour* di Chanaz Paolo, tutti eredi indivisi di Gallo Paolo, usufrutto vitalizio a *Saint Amour* di *Chanaz Paolo* fu Carlo Alberto, dom. in Torino
Id.	8432	250 —	*Colombo* Gian Luigi fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Carlotta* fu Giovanni	*Colombi* Gian Luigi fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Giovanna* fu Giovanni
Id.	8433	250 —	Intestazione come sopra, usufrutto a favore di Caironi *Carlotta* fu Giovanni	Intestazione come sopra, usufrutto a favare di Caironi *Giovanna* fu Giovanni
Id.	8434	250 —	*Colombo* Olga fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Carlotta* fu Giovanni, usufrutto a Caironi *Carlotta* fu Giovanni	*Colombi* Olga fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Giovanna* fu Giovanni, usufrutto a Caironi *Giovanna* fu Giovanni
Id.	8435	250 —	*Colombo* Olga fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Carlotta* fu Giovanni	*Colombi* Olga fu Luigi, minore soto la patria potestà della madre Caironi *Giovanna* fu Giovanni
Id.	8436	250 —	*Colombo* Renata fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Carlotta* fu Giovanni, usufrutto a Caironi *Carlotta*, ecc.	*Colombi* Renata fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Giovanna* fu Giovanni, usufrutto a Caironi *Giovanna*, ecc.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B.T.N. 5 % (1959)	8437	250 —	*Colombo* Renata fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Carlotta* fu Giovanni	*Colombi* Renata fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Giovanna* fu Giovanni
Rendita 5% (1935)	18624	200 —	Mazzoleni *Silvio* di Luigi, dom. a Pastura (Como) ipotecata per cauzione notarile	Mazzoleni *Antonio Silvio* di Luigi, dom. a Pastura (Como) ipotecata per cauzione notarile
Cons. 3,50% (1906)	675097	420 —	Porta *Cesarina* fu Giuseppe, nubile, dom. in Borgo San Siro (Pavia)	Porta *Maria Cesarina* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	717518	700 —	Delucchi *Linda* fu Nicolò, moglie di Figari Francesco, dom. in Camogli	Delucchi *Maria Linda* fu Nicolò, moglie di Figari, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	478529	280 —	Lombardi *Massimina* fu Pietro, dom. in Castelletto Merli (Alessandria) vincolata per destinazione	Lombardi *Edvige* fu Pietro, dom. in Castelletto Merli, ecc., come contro
B.T.N. 5 % (1961)	1987	6.500 —	Baldassarra Rosa, nata a Sora il 14 marzo 1939, minore sotto la patria potestà del padre *Americo*, nato a Sora l'11 gennaio 1899 ed ivi domiciliato	Baldassarra Rosa, nata a Sora il 14 marzo 1939, minore sotto la patria potestà del padre *Elmerico*, nato a Sora l'11 gennaio 1899 ed ivi domiciliato
B.T.N. 5 % (1959)	5672	250 —	Guadalupi *Franca* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Licata (Agrigento)	Guadalupi *Francesca* di Pietro, minore sotto la, ecc., come contro
Id.	183	1.000 —	Mannoni Felice fu Virginio o Virgilio, minore sotto la patria potestà della madre Bertoli *Armanda* di *Zeffiro* ved. Mannoni, dom. in Sarzana (Spezia) usufrutto vitalizio a Bertoli *Armanda* di *Zeffiro*, ecc.	Mannoni Felice fu Virginio o Virgilio, minore sotto la patria potestà della madre Bertoli *Armandina* di *Andrea Zeffiro* ved. Mannoni, dom. in Sarzana (Spezia), usufrutto vitalizio a Bertoli *Armandina* di *Andrea Zeffiro*, ecc.
Id.	184	2.750 —	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(525) Roma, addì 19 gennaio 1961 *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, numero 17930/5969, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Golato Maria, nata a Gissi il 28 ottobre 1914 e Golato Cesare, nato a Gissi il 4 luglio 1891, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese mq. 14426 riportate in catasto alle particelle numeri 44/*b* e 61 parte, del foglio di mappa n. 9 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con i numeri 147 e 148.

(501)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 28618/7847, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Palena Donato, nato in Atessa il 31 ottobre 1910, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 464 riportata in catasto alla particella numero 46/*b* del foglio di mappa n. 3 del comune di Furci, e nella planimetria tratturale con il n. 337.

(288)

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1960, numero 18240/5943, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Silvestri Domenico, nato a Gissi il 21 maggio 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese mq. 568, riportate in catasto alle particelle numeri 32/*b*, 1/9, 1/11 e 12 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci, e nella planimetria tratturale con i numeri 240 e 239.

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1960, numero 18239/5942, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Palena Giovanni, nato a Gissi il 24 giugno 1929, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese mq. 2133, riportate in catasto alle particelle numeri 42/*g*, 1/25, 44 parte e 106 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci, e nella planimetria tratturale con i numeri 271-*bis* e 272-*bis*.

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1960, numero 18238/5941, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tittaferrante Amalia, nata a Gissi il 18 dicembre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese mq. 11863, riportate in catasto alle particelle numeri 33/*a* e 34 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci, e nella planimetria tratturale con i numeri 257 e 258.

(502)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a cinque posti di vice topografo in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, concernente la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale di ruolo dei topografi della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa - Esercito, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice topografo in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di maturità scientifica o diploma rilasciato dalla sezione per geometri o dalla sezione nautica di istituto tecnico

Sono ritenuti validi anche i diplomi di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° o gli altri limiti massimi di età indicati nel successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento in servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione e decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª).

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro il diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali e le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Firenze;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 30 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) di anni nove nei confronti:

a) dei combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi fra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

5) le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra elevazione spettante:

ad anni quaranta: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni quarantacinque: per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatesi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o, per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o delle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 ottobre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che, intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - I Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata di L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Magiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestane la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto, o del documento di concessione su carta da bollo da L. 100;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati

deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciati in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nello ultimo quinquennio;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) nel termine perentorio di venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica, su carta bollata da L. 200 del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, tra l'altro, ai sensi dello art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti firmati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio o copia autentica di esso;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio o copia autentica di esso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1958, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dello art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Firenze.

Della data della prova scritta sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno 7/10 nella prova scritta:

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e dal punto riportato in quella orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabili di 1ª categoria).

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria, di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superati gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, per un periodo di mesi sei.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1960
Registro n. 31 *difesa-Esercito, foglio n.* 127

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta:

Verterà su argomenti fra quelli elencati nel programma della prova orale.

Durata della prova scritta: sei ore.

Prova orale:

Triangoli sferici e relazioni tra i suoi elementi: teorema del coseno, teorema dei seni, teorema del seno coseno - Eccesso sferico - Risoluzione dei triangoli sferici a mezzo della trigonometria piana (teorema di Legendre).

Generalità sulla forma e dimensioni della Terra - Sfera locale e piano tangente in un punto della superficie terrestre - Campo geodetico e campo topografico - Coordinate geografiche ed azimut.

Generalità sulla triangolazione geodetica e topografica - Misura degli angoli e delle basi - Stazioni e segnali ex centro - Determinazione planimetrica dei punti per intersezione semplice e multipla.

Determinazioni altimetriche, per via trigonometrica e geometrica.

Nozioni fondamentali sulla fotogrammetria terrestre ed aerea.

Descrizione generale e raffronto dei principali metodi di rilevamento: grafico, numerico e fotogrammetrico.

Sistemi di rappresentazione dell'orografia.

Descrizione generale ed impiego dei seguenti strumenti in uso nelle operazioni geodetiche e topografiche: diottra, teodolite, tacheometro, livello, stadie verticali ed orizzontali.

Nozioni fondamentali sulle proiezioni cartografiche - Equazioni delle carte e deformazioni geometriche che in esse si verificano.

Scala della rappresentazione: Carte geografiche, corografiche e topografiche.

Rappresentazioni conformi, equivalenti, equidistanti e afilattiche.

Reticolati geografici e chilometrici.

Descrizione delle rappresentazioni cartografiche più importanti e particolarmente della rappresentazione conforme di Gauss.

Caratteristiche fondamentali della cartografia ufficiale italiana edita dall'Istituto geografico militare, alle scale 1:25.000 ed 1:100.000.

Lettura di una carta.

Durata della prova orale: non superiore a 45 minuti.

Il Ministro: ANDREOTTI

(242)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame colloquio ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative e integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di promozione nell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tale concorso possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349, che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1961) abbiano una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto dal regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile od industriale, conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - o ad una delle Intendenze di finanza entro il 31 marzo 1961.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore della Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 6.

Art. 6.

Documenti di rito che deve produrre il candidato dichiarato vincitore

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 5, e se residente all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata da L. 200;

B) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo da L. 200, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1961), abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo;

C) titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200 nonchè il diploma o certificato di abilitazione ovvero copia autentica degli stessi salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

D) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui alle lettere *A*) *B*) e *D*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 5.

Art. 7.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati o vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 8 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenze della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alle leggi 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai

territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento dell'esame-colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame-colloquio comprenderà le materie di cui al programma riportato in allegato al presente bando.

La prova di esame-colloquio si svolgerà nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove di esame-colloquio sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità.

Art. 10.

Prova di esame-colloquio

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova anzidetta. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso sarà ammesso all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficerà della esenzione dal periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore del concorso il quale sia provvisto di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1961
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 58. — BENNATI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Parte I - *Topografia con elementi di geodesia*:

Nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica. Triangolazioni geodetiche e topografiche.

Misure degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti.

Poligonazione o livellazione.

Rilevamento plano-altimetrico del terreno. Celerimensure. Elementi di fotogrammetria: principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi.

Compensazione degli errori.

Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini. Calcolo delle aree o impiego dei planimetri.

Parte II - *Economia ed estimo*:

Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.

Elementi della teoria del valore applicato alle stime.

Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici.

Principali industrie agrarie.

Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto.

La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stime.

Stime dei terreni agrari e dei boschi.

Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.

Stime delle aziende industriali.

Cenni sulle stime speciali (espropriazioni, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.).

Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte III - *Costruzioni*:

Sollecitazioni semplici e composte.

Travi semplici, armate, reticolate, continue. Archi.

Calcoli di stabilità delle varie strutture. Dei fabbricati. Muri di sostegno. Fondazioni.

Scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati. Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione.

Computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali.

Utilizzazione delle acque. Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

Legislazione:

Disposizioni del Codice civile relativo ai beni, alle proprietà, ai contratti;

nozioni sulle leggi di espropriazione per cause di pubblica utilità;
nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativo ai trasferimenti immobiliari;
leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.
L'esame colloquio è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

(597)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esame a tre posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;
Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, alla data del 30 novembre 1960, può essere bandito un concorso per esame a tre posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esame a tre posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti alla data 31 marzo 1961:
a) siano in possesso della laurea in ingegneria mineraria o civile o industriale conseguita nella Facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dallo Stato.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;
b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;
c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;
d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;
e) siano di sesso maschile;
f) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.
Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.
L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.
Domanda di ammissione. Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il 31 marzo 1961, tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.
In calce alla domanda deve essere apposta la firma dello aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.
Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:
a) il cognome e nome;
b) il luogo e data di nascita;
c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - Roma, via Molise n. 2), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;
d) il titolo di studio, indicando l'Università o l'Istituto che la ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito;
e) la lingua estera (di cui all'art. 4 del presente decreto) nella quale intendono sostenere la prova;
f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione stessa su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;
2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;
3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.
Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:
a) scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati; travi continue; sistemi reticolati; strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato;

b) meccanica applicata alle macchine: statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi; cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici, macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche; motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a scoppio ed a combustione interna; compressori e macchine operatrici ad aria compressa;

c) fisica tecnica: la trasmissione del calore; termometria; fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli teorici di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, ricupero e controllo del calore; moto dei fluidi; impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento di aria; impianti di illuminazione;

d) elettrotecnica: leggi di Ohm, Joule e Kirchhoff; ponte di Weatstone; condensatori; energia elettrostatica; magnetismo ed elettromagnetismo; curve di magnetizzazione e di isteresi; potenza dissipata per isteresi; sistemi monofasi e polifasi sinusoidali; collegamenti a stella e poligonale; correnti periodiche non sinusoidali; circuiti oscillanti; trasformatori; motori asincroni trifasi; alternatori trifasi; motori sincroni trifasi; macchine a corrente continua; motori a collettore a corrente alternata; conversione dell'energia elettrica; gruppo moto-generatore; convertitrice; raddrizzatori elettronici e termoionici; accumulatori; strumenti di misura industriali.

Impianti a bassa tensione: linee e cavi. Protezione degli impianti elettrici. Apparecchi di manovra;

e) nozioni di legislazione mineraria;

f) nozioni di statistica;

g) nozioni di diritto amministrativo;

h) lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (coeff. 271), con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1961
Registro n. 1, *foglio n.* 350

(657)

Concorso per esame ad un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 19 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto che in base alle disponibilità da organico nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, alla data del 30 novembre 1960, può essere bandito un concorso per esame ad un posto di consigliere di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esame ad un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti, alla data del 31 marzo 1961:

a) siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, e in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e in diritto, o in scienze economico-marittimo, ovvero in scienze coloniali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza dal termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise n. 2, Roma) non oltre il 31 marzo 1961, tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda del rettore della Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Roma, via Molise n. 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione stessa su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto costituzionale e amministrativo;

c) economia politica;

d) diritto internazionale pubblico e privato;

e) scienza delle finanze;

f) elementi di statistica;

g) lingua francese.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione sarà inoltre aggregato, come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Art. 6.

Svolgimento della prova d'esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria (coeff. 229), con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1961
Registro n. 1, foglio n. 348

(658)

Concorso per esame a tre posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, alla data del 30 novembre 1960, può essere bandito un concorso per esame a tre posti di consigliere di terza classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti, alla data del 31 marzo 1961:

a) siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politihe, o in scienze sociali economiche e politiche o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime, ovvero in scienze coloniali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise n. 2, Roma) non oltre il 31 marzo 1961, tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, Roma, via Molise n. 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amminisrazione stessa su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto costituzionale e amministrativo;

c) economia politica;

d) diritto internazionale pubblico e privato;

e) scienza delle finanze;

f) elementi di statistica;

g) lingua francese.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione sarà inoltre aggregato, come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Art. 6.

Svolgimento della prova d'esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno diportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le *preferenze* di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri di terza classe nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale (coeff. 239), con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1961
Registro n. 1, *foglio n.* 349

(659)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Faenza bandito con precedente decreto n. 647 in data 25 febbraio 1960;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Faenza:

1. Battiati dott. Giuseppe	punti	147,575	su 200
2. Galante dott. Gabriele	»	135,975	»
3. Corsello dott. Antonio	»	119,083	»
4. Finarelli dott. Albindo	»	117,783	»
5. Marceca dott. Giuseppe	»	116,916	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 13 gennaio 1961

Il medico provinciale: FIORENTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 27 di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Faenza, bandito con precedente decreto n. 647 in data 25 febbraio 1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vincitore del concorso medesimo;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Battiati è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Faenza.

Il predetto sanitario dovrà assumere regolare servizio entro e non oltre il 13 febbraio 1961, e dovrà prestare, sotto pena di decadenza dalla nomina, la promessa solenne di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 13 gennaio 1961

Il medico provinciale: FIORENTINO

(427)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Nulla avendo da eccepire in ordine alla legittimità dello svolgimento delle operazioni della Commissione predetta;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle partecipanti al concorso indicato in premessa, così come formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

1. Nicolini Verna	punti	55,40	su 100
2. Barilozzi Lidia	»	54,00	»
3. Marcelli Ada	»	52,00	»
4. Silvestrini Ivonne	»	51,70	»
5. Cecconi Renata	»	51,50	»
6. Paci Jolanda	»	50,50	»
7. Crinella o Morici Maria	»	49,20	»
8. Falciasecca Eleonora	»	48,80	»
9. Monari Luciana	»	48,60	»
10. Santucci Amedea	»	48,20	»
11. Marzoli Anna	»	46,80	»
12. Bertozzi Margherita	»	46,60	»
13. Frattesi Barberina	»	46,50	»
14. Paci Anna Teresa, coniugata, 1 figlio	»	46,30	»
15. Spurio Antonia, coniugata	»	46,30	»
16. Pulcinelli Pierina	»	45,80	»
17. Colini Ilia	»	45,65	»
18. Mattioli Pia	»	45,60	»
19. Bucci Maria	»	45,10	»
20. Grassi Flora, coniugata, nata il 13 luglio 1927	»	44,70	»
21. Micheli Agnese, nata il 16 marzo 1933	»	44,70	»
22. Fraternali Jole	»	44,50	»
23. Pieri Teresa	»	44,20	»
24. Allegrini Ebe	»	43,80	»
25. Carpinetti Minta	»	43,60	»

26.	Quieti Rina	punti 42,10 su 100
27.	Dominici Rea Silvia	» 41,70 »
28.	Bedetti Ersilia	» 41,50 »
29.	Zanarelli Iole	» 40,90 »
30.	Romagnoli Agnese	» 40,45 »
31.	Branchini Adria	» 40,40 »
32.	Scarafoni Elda	» 39,60 »
33.	Sabbatini Fermina, nata il 25 dicembre 1922	» 38,90 »
34.	De Santi Maria, nata il 13 maggio 1928	» 38,90 »
35.	Mazzocchi Maria Cleofe, nata il 20 novembre 1931	» 38,90 »
36.	Fiordelmondo Giselda	» 38,75 »
37.	Santi Silvana	» 38,30 »
38.	Romagnoli Marta, nata il 2 agosto 1930	» 38,20 »
39.	Intonti Rosina, nata il 7 marzo 1932	» 38,20 »
40.	Cesarini Adele	» 38,00 »
41.	Piersimoni Maria Luisa	» 37,60 »
42.	Marini Billie	» 37,40 »
43.	Rovinelli Pierina	» 36,40 »
44.	Mattioli Maria	» 35,10 »
45.	Armista Franca	» 35,00 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 16 gennaio 1961

Il medico provinciale capo: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 61, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle partecipanti al concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi formulato da ciascuna candidata;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche sottoindicate sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Nicolini Verna: Monteciccardo (unica);
2) Barilozzi Lidia: Serra Sant'Abbondio (unica);
3) Marcelli Ada: Serrungarina (unica);
4) Silvestrini Ivonne: Barchi (unica);
5) Cecconi Renata: Montefelcino (2ª condotta M. Guiduccio);
6) Paci Iolanda: Frantone (unica).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 16 gennaio 1961

Il medico provinciale capo: MORANTE

(517)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5113, in data 7 luglio 1960, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1957 alle vincitrici del relativo concorso;

Considerato che le ostetriche Gigante Maria Gabriella, D'Ippolito Cornelia ed Odorisio Maria hanno rispettivamente rinunziato alle condotte di Schiavi d'Abruzzo, Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni e Buonanotte, mentre l'ostetrica Gattone Domenica Giuliana ha accettato la condotta di Lentella rinunziando a quella di Buonanotte;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto n. 5019 del 23 giugno 1960;

Visto l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti idonei che seguono immediatamente, in graduatoria, i suindicati rinunziatari;

Viste le dichiarazioni in data del 19 ottobre 1960, dell'11 ottobre 1960 e del 2 novembre 1960, con cui le ostetriche D'Ippolito Cornelia, Odorisio Maria e Di Carlo Italia hanno rispettivamente accettato le condotte di Schiavi d'Abruzzo, Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni e Buonanotte;

Ritenuto che, in conseguenza delle suindicate rinunzie ed accettazioni, occorre modificare l'assegnazione delle dette condotte ostetriche;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) D'Ippolito Cornelia: Schiavi d'Abruzzo;
2) Odorisio Maria: Celenza sul Trigno-San Giovanni Lipioni;
3) Di Carlo Italia: Buonanotte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 19 gennaio 1961

Il medico provinciale: SOLLECITO

(520)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4623 datato 8 agosto 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1958;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle vincitrici del predetto concorso

Considerato che l'ostetrica Guido Giovanna, vincitrice della condotta osterica del comune di Misterbianco ha rinunziato alla predetta condotta ostetrica, come da comunicazione del sindaco di detto Comune n. 10769 del 31 dicembre 1960;

Visto il telegramma in data 11 gennaio 1961, con il quale l'ostetrica Li Donni Concetta, seconda in graduatoria, dichiara di accettare l'anzidetta condotta ostetrica;

Ritenuto che occorre modificare l'assegnazione della sedi in conseguenza della rinunzia di cui sopra;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Misterbianco, per i motivi di cui in premessa, è assegnata all'ostetrica Li Donni Concetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessate.

Catania, addì 16 gennaio 1961

Il medico provinciale: SCUDERI

(518)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 289 in data 25 gennaio 1960, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1959;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni fornite ai sensi di legge;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è costituita come appresso:

Presidente:
Cerulli comm. dott. Ettore, vice prefetto.

Membri:
Lopes dott. Antonino, medico provinciale;
Valli prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica della Università di Perugia;
Narducci prof. Ugo, primario della clinica ostetrica dell'ospedale di Foligno;
Polpettini Scarzoni Ada, ostetrica condotta di Perugia, designata dai Comuni interessati.

Segretario:
Panin dott. Alessandro, consigliere di 2ª classe.

Perugia, addì 23 gennaio 1961

Il medico provinciale: LOPES

(570)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 289 M. P. del 25 gennaio 1960, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1959;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni fornite ai sensi di legge;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è costituita come appresso:

Presidente:
Cerulli comm. dott. Ettore, vice prefetto.

Membri:
Lopes dott. Antonino, medico provinciale;
Larizza prof. Paolo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Perugia;
Marcozzi prof. Giovanni, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Perugia;
Bolli dott. Ezio Valeriano, medico condotto di Torgiano, designato dai Comuni interessati.

Segretario:
Gaudenzi dott. Gio-Battista, consigliere di 1ª classe.

Perugia, addì 23 gennaio 1961

Il medico provinciale: LOPES

(569)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 683-Med. in data 5 maggio 1960, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visto l'art. 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi della Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale superiore;
Marchisio dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'ospedale civile Santa Croce di Cuneo;
Manfroni dott. Alessandro, specialista in ostetricia e ginecologia;
Brugnoli Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Pasi dott. Sergio, direttore di sezione della prefettura di Cuneo.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Cuneo, addì 20 gennaio 1961

Il medico provinciale: LOMBARDI

(572)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 683-Med. in data 5 maggio 1960, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1959, è costituito come appresso:

Presidente:
Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico;

Arezzi prof. dott. Giorgio, docente in patologia chirurgica e primario medico dell'ospedale civile Santa Croce di Cuneo;

Comino, dott. Ernesto, primario medico dell'ospedale Santa Maria e Santa Caterina di Ceva;

Bonavia dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Giovannitti dott. Aldo, direttore di sezione della prefettura di Cuneo.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Cuneo, addì 20 gennaio 1961

Il medico provinciale: LOMBARDI

(571)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 154 in data 25 febbraio 1960, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1959;

Visti i verbali depositati dalla Commissione giudicatrice;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della Commissione anzidetta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

N.	Candidato	Punti
1.	Mallone Franco	punti 58,65 su 100
2.	Ambrosio Marco	58,20
3.	Alibrandi Antonino	57,21
4.	Casoni Carlo	55,83
5.	Mangone Renzo	55,68
6.	Massaglia Emilio	55,14
7.	Porcari Leopoldo	55,02
8.	Moschini Egidio	54,45
9.	Mazzotti Angelo	54,39
10.	Massocco Pietro	54,38
11.	Cavallero Giuseppe	54,29
12.	Merlo Francesco	54,15
13.	Calcagno Carlo, ex combattente	53,90
14.	Curto Remo	53,90
15.	Cruciani Renato	53,72
16.	Vismara Enrico	53,21
17.	Masini Gian Piero	53,09
18.	Varacca Walter	52,56
19.	Manelli Luigi	52,41
20.	Bella Franco	51,81
21.	Paci Ildebrando	51,18
22.	Tosonotti Vincenzo	50,96
23.	Ferrari Andrea	50,89
24.	Cassinelli Felice	49,78
25.	Viola Luigi	49,05
26.	Tizzoni Ernesto	48,95
27.	Antico Neri	48,91
28.	Trenti Ferdinando, nato il 8 giugno 1931	48 —
29.	Brosio Giuseppe, nato il 15 giugno 1932	48 —
30.	Dolci Giuseppe	47,94
31.	Violardo Secondo	punti 47,64 su 100
32.	Quaglia Francesco	47,46
33.	Giordano Goffredo	46,28
34.	Rossi Gian Luigi	45,95
35.	Cusano Luigi	45,80
36.	Maccario Italo	45,52
37.	Quarna Ermanno	45,25
38.	Masuelli Carlo, ammogliato con un figlio	45 —
39.	Sansoè Domenico, coniugato	45 —
40.	Aggeri Mario, nato il 24 luglio 1929	45 —
41.	Uccelli Mario, nato il 30 aprile 1933	45 —
42.	Magri Aldo	44,62
43.	Gregori Giuseppe	44,20
44.	De Bernardi Paolo	44 —
45.	Nesci Domenico	43,26
46.	Nervo Franco, coniugato 2 figli	43 —
47.	Malgarini Massimo, coniugato un figlio	43 —
48.	Jannacci Giuseppe, coniugato tre figli	42 —
49.	Corvatta Mariano, coniugato un figlio	42 —
50.	Marraghini Massimo	42 —
51.	Manno Salvatore	41,81
52.	Bottero Ferrante	41,54
53.	Tunioli Luigi	41,50
54.	Campana Glauco	41,31
55.	Paris Aldo, coniugato un figlio	41 —
56.	Rossini Enrico, nato il 7 maggio 1928	41 —
57.	Marangoni Serafino, nato il 21 dicembre 1930	41 —
58.	Bragazzi Giovanni, nato il 14 aprile 1931	41 —
59.	Galli Silvio, coniugato un figlio	40 —
60.	Pagnani Riccardo	40 —
61.	Rigazio Osvaldo	39,50
62.	Prati Gian Carlo	39,47
63.	Compagnucci Eugenio	39,09
64.	Curone Carlo	38 —
65.	Ceccotti Leonida	36,50
66.	Burelli Sergio	35 —
67.	Vezzini Franco	non idoneo

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 23 dicembre 1960

Il veterinario provinciale: ZANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il decreto n. 846 in data 23 dicembre 1960 del veterinario provinciale di Savona, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Visto l'art. 29 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento per concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, partecipanti al concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Mallone Franco: Cairo Montenotte;
2) Ambrosio Marco: Andora;
3) Alibrandi Antonino: Millesimo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 21 gennaio 1961

Il prefetto: CIGLIESE

(584)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 32645 del 31 marzo 1959, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di medito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Turra Celestina . . . . . punti 51,96 su 100
2. Milani Antonio . . . . . » 51,25 »
3. Bettoni Carolina . . . . . » 51,11 »
4. Belleri Maria . . . . . » 48,83 »
5. Brolis Rita Giulia . . . . . » 48,82 »
6. Bellini Alessandra . . . . » 48,70 »
7. Ticozzelli Orlandi Arrigoni Antonia. » 48,22 »
8. Locatelli Licia . . . . » 48,11 »
9. Poli Maria, precede per età . . . . » 47,15 »
10. Losma Domenica Lucia . . . . » 47,15 »
11. Ghirardelli Anna Maria . . . . » 46,50 »
12. Bagardi Caterina . . . . . » 46,25 »
13. Riva Lucia . . . . » 45,59 »
14. Bianchi Giuliana . . . . . » 45,30 »
15. Martinelli Anna Maria . . . . » 44,72 »
16. Tognoli Bianca . . . . » 44,21 »
17. Ossoli Maria . . . . . » 43,98 »
18. Magri Maria Rosa . . . . . » 43,60 »
19. Trocchio Adalgisa . . . . . » 43,02 »
20. Palini Delfina . . . . . . » 43 — »
21. Micheli Benvenuta, precede per età . » 42,30 »
22. Bellini Teresina . . . . . » 42,30 »
23. Crimella Emilia . . . . » 42,12 »
24. Chiappini Celeste . . . . . » 41,97 »
25. Crescini Margherita, precede per età punti 40,15 su 100
26. Massoletti Pierina . . . . . » 40,15 »
27. Agazzi Vincenza . . . . . . » 39,22 »
28. Minossi Maria . . . . . » 39 — »
29. Trussardi Anna . . . . . . » 35,78 »
30. Fontana Giovanna . . . . . » 35,75 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 23 gennaio 1961

Il medico provinciale capo
AGRIFOGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1958;

Viste le domande delle candidate e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicatà:

1) Turra Celestina: Predore
2) Milani Antonia: Riva di Solto
3) Bettoni Carolina: Casnigo
4) Belleri Maria: Roncobello

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 23 gennaio 1961

Il medico provinciale capo
AGRIFOGLIO

(583)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.